

(N. 436-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 10 ottobre 1949

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e modalità di pagamento delle spese già di pertinenza del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica devolute ad altri Ministeri.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende a riportare verso la normalità di funzionamento il sistema dell'apertura di credito per il pagamento di determinate spese dello Stato.

L'articolo 56 della legge organica sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni) autorizza aperture di credito a favore di funzionari per alcune spese tassativamente indicate ed entro un limite massimo per ciascun capitolo, il quale è stato elevato ultimamente, in considerazione del diminuito valore della moneta, a 5 milioni di lire col decreto legislativo 20 gennaio 1948,

n. 18. L'istituto in parola vive nella nostra legislazione con carattere di eccezionalità, imposto dalla particolare irriducibilità della materia, di fronte ai normali mezzi di pagamento, che sotto forma di ruoli, di assegni o di ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato, suppongono l'esperimento d'un preventivo e rigoroso controllo da parte degli organi competenti, al quale per loro essenza sfuggono gli ordini di accreditamento.

Per l'assistenza post-bellica, all'atto in cui venivano delineati l'ordinamento e le attribuzioni del relativo ministero (decreto-legge luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425) e per le stesse ragioni contingenti che suggerivano

l'opportunità della creazione di un apposito Dicastero, fu introdotta una larga e grave deroga al principio, consentendosi per codeste spese la forma dell'apertura di credito, senza alcun limite sia per la natura delle medesime, sia per l'ammontare della somma (articolo 7).

Con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 255, il Ministero dell'assistenza post-bellica fu soppresso. Le relative attribuzioni furono ripartite tra i Ministeri dell'interno, del lavoro, della difesa, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, della pubblica istruzione. I quali provvedono ora ai servizi ad essi devoluti, già di pertinenza del Ministero dell'assistenza post-bellica, avvalendosi delle stesse facoltà previste dal cennato articolo 7 del decreto-legge 31 luglio 1945, n. 425, cioè a mezzo di aperture di credito senza alcun limite di somma.

Nell'intento di ritornare alla normalità, è stato predisposto l'accluso disegno di legge, nel quale la predetta facoltà viene soppressa, tranne per alcuni servizi passati al Ministero dell'interno e al Ministero del lavoro.

In particolare, con l'articolo 1 è abrogato l'articolo 7 del citato decreto-legge luogotenenziale n. 425 e cioè la disposizione per cui, in deroga all'articolo 56 della legge di contabilità generale, le spese dell'assistenza post-bellica possono effettuarsi mediante aperture di credito senza alcun limite nè per la loro natura nè per l'ammontare della somma.

Per la stessa ragione è abrogato il secondo comma di detto articolo, che estende alla gestione delle spese di assistenza post-bellica le norme per la gestione patrimoniale finanziaria dello Stato in periodo di guerra, approvate con regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 836.

È abrogata inoltre la facoltà prevista dal terzo comma di stipulare apposita convenzione con un Istituto di credito di diritto pubblico per il servizio di cassa, poichè non è più ammissibile ormai che tale servizio venga affidato ad Istituto diverso dalla Banca d'Italia.

Nell'articolo 2 sono previste eccezioni per i servizi passati al Ministero dell'interno entro limiti d'importo che variano in relazione alla natura della spesa. La Commissione, pur rendendosi conto della opportunità di tale deroga, non consente con la proposta governativa quanto ai limiti di somma, entro i quali dovrebbe essere consentito il pagamento con aperture di credito. E pertanto propone di ridurre la somma indicata nella lettera *a*) a lire 50.000.000, quella della lettera *c*) a lire 25.000.000 e quella della lettera *d*) a lire 25.000.000. La ragione sta nella esigenza vivamente sentita di ritornare alla normalità dei controlli sulle varie forme di pagamento, ristabilendo l'impero delle norme di contabilità generale dello Stato, e nel bisogno di contenere entro misure, il più possibile rigorose, i limiti di quelle deroghe, che la contingenza del momento può ancora suggerire.

Nell'articolo 3 si dispone che le spese per l'assistenza post-bellica devolute al Ministero del lavoro possano essere eseguite a mezzo di apertura di credito fino all'importo di lire 15.000.000.

Le agevolazioni, indicate negli articoli 2 e 3 cesseranno di aver vigore il 30 giugno 1950.

Per le esposte ragioni, la Commissione finanze e tesoro propone che il Senato approvi l'accluso disegno di legge.

ZOTTA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È abrogato, con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario 1949-50, l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, concernente attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica.

Pertanto, salve le eccezioni previste dai successivi articoli, per le spese dei servizi già di pertinenza del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica devoluti ad altre Amministrazioni a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sarà provveduto mediante apertura di credito nei casi ed entro i limiti previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto.

Art. 2.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, è consentito il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate che riguardino le attribuzioni devolute al Ministero dell'interno a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicata:

a) per la istituzione e il mantenimento di centri di raccolta e di smistamento, mense, posti di ristoro e per le spese occorrenti alla smobilitazione dei centri di raccolta L. 100.000.000

b) per la istituzione ed il mantenimento di case di cura, di convalescenza e di ricovero e per

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICHE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

a) per la istituzione e il mantenimento di centri di raccolta e di smistamento, mense, posti di ristoro e per le spese occorrenti alla smobilitazione dei centri di raccolta L. 50.000.000

Identico.

i rimborsi ad enti, istituti, associazioni e comitati per le prestazioni relative all'assistenza sanitaria effettuate per conto del Ministero dell'interno alle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 425 e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 nonchè per l'assistenza sanitaria e farmaceutica in genere L. 15.000.000

e) per l'istituzione ed il mantenimento di case di ricovero per minorenni e per i rimborsi ad enti, istituti ed associazioni e comitati per le prestazioni assistenziali, escluse quelle sanitarie, effettuate per conto del Ministero dell'interno a favore dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646. L. 30.000.000

d) per sussidi in danaro per l'assistenza esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento professionale, alle persone disoccupate e bisognose indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, escluse le famiglie dei prigionieri di guerra L. 30.000.000

e) per l'assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzione di indumenti, effetti lettercci, utensili casalinghi, vettovalgie, oggetti vari agli assistibili bisognosi e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e distribuzione L. 15.000.000

e) per l'istituzione ed il mantenimento di case di ricovero per minorenni e per i rimborsi ad enti istituti ed associazioni e comitati per le prestazioni assistenziali, escluse quelle sanitarie, effettuate per conto del Ministero dell'interno a favore dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 L. 25.000.000

d) per sussidi in danaro per l'assistenza esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento professionale, alle persone disoccupate e bisognose indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, escluse le famiglie dei prigionieri di guerra L. 25.000.000

Identico.

Art. 3.

Parimenti, è consentito il pagamento a mezzo aperture di credito fino all'importo di lire 15.000.000 per le spese attinenti ai servizi che a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 sono stati devoluti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Gli articoli 2 e 3 della presente legge avranno vigore fino al 30 giugno 1950.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.